

CAMB/2014/7 del 25 febbraio 2014

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Approvazione addendum al contratto di concessione ex art. 96 D.P.R. 554/99 per la costruzione e la gestione di un impianto di selezione e compostaggio in Comune di Borgo Val di Taro.

Il VicePresidente

f.to Pier Paolo Borsari

parere di regolarità tecnica
Il Direttore
(f.to Ing. Vito Belladonna)

CAMB/2014/5

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2014** il giorno 25 del mese di febbraio alle ore 15.00 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, V.le Aldo Moro 64 - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera AT/706/2014 del 20 febbraio 2014.

Sono presenti i Sigg. ri:

N.		ENTE			P/A
1	Alberto Bellini	Comune di Forlì	FC	Assessore	P
2	Roberto Bianchi	Comune di Medesano	PR	Sindaco	P
3	Pier Paolo Borsari	Comune di Nonantola	MO	Sindaco	P
4	Claudio Casadio	Provincia di Ravenna	RA	Presidente	P
5	Paolo Dosi	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
6	Stefano Giannini	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
7	Mirko Tutino	Provincia di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
8	Virginio Merola	Comune di Bologna	BO	Sindaco	A
9	Marcella Zappaterra	Provincia di Ferrara	FE	Presidente	A

Il VicePresidente Borsari dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

OGGETTO: APPROVAZIONE ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONCESSIONE EX ART. 96 D.P.R. 554/99 PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO.

Vista la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che, con decorrenza 1° gennaio 2012:

- istituisce l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani,
- stabilisce la soppressione e la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 30/6/2008, n. 10 (Autorità d’Ambito), disponendo il subentro di ATERSIR in tutti i rapporti giuridici dalle stesse instaurati;

precisato quindi che Atersir subentra nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10/2008 a far tempo dall’1 / 01/ 2012: in particolare

spettano ora ad ATERSIR tutte le funzioni inerenti all'organizzazione della gestione del servizio rifiuti, ivi comprese le fasi di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento (già comprese nelle funzioni delle sopresse ATO), e la successiva fase di smaltimento. ATERSIR ha competenza in materia di approvazione della ricognizione delle infrastrutture, di assunzione delle determinazioni in relazione alle modalità di affidamento dei servizi, di individuazione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza, nonché di controllo sulle modalità di erogazione dei servizi;

premesso che:

- in forza dei compiti attribuiti dalla legge, Atersir è, quindi, subentrata alla Comunità Montana anche nella competenza ad affidare/concedere la gestione del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- la Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno in provincia di Parma - a seguito di gara pubblica - sottoscriveva in data 17/12/2002 con la ditta Oppimitti Costruzioni Srl, un contratto di Concessione ex art. 86 D.P.R. n. 554 / 99 per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di selezione e compostaggio nel Comune di Borgo Val di Taro, in località Piani di Tiedoli;
- a tale impianto, difformemente a quanto previsto dall'art. 2 del contratto, non è mai stato conferito il "quantitativo minimo di rifiuti trattati" pari a 42.000,00 tonnellate annue, ma quantitativi sensibilmente inferiori sia perché alcuni Comuni extra territorio Comunità Montana (Salsomaggiore e Collecchio) hanno smesso di conferire i rifiuti sia per l'aumento della raccolta differenziata; tali circostanze hanno creato perdite nella gestione dell'impianto, di anno in anno sempre più rilevanti in rapporto al maggiore calo dei conferimenti;
- la ditta Oppimitti gestore dell'impianto, ha richiesto, pertanto, alla Comunità Montana di rivedere la tariffa per il conferimento dei rifiuti a suo tempo convenuta e l'adozione di provvedimenti per risolvere tale situazione critica; questo in considerazione delle quantità conferite inferiori agli obblighi contrattuali ed al fatto che la ditta ha realizzato nel corso degli anni investimenti indispensabili alla funzionalità dell'impianto quali l'acquisto ed installazione di un secondo raffinatore, più funzionale alle lavorazioni da eseguire sui rifiuti conferiti anche a causa del conferimento di rifiuti non conformi alla tipologia per la quale era stata prevista la lavorazione nell'impianto, e di un vaglio in grado di separare il materiale non conforme con livelli di efficacia ed efficienza adeguati sotto il profilo tecnico e gestionale, senza informare preventivamente per iscritto la Comunità Montana;
- la ditta Oppimitti promuoveva, quindi, un procedimento arbitrale nei confronti della Comunità Montana per chiedere un risarcimento danni dei danni pari ad complessivi € 2.615.408,00;
- le parti davano inizio ad una trattativa per definire la vicenda in via stragiudiziale, all'esito della quale trovavano un accordo transattivo che prevedeva un riconoscimento economico a favore della ditta Oppimitti pari ad € 1.659.00000 mediante la cessione dell'impianto per la selezione ed il compostaggio in località Piani di Tiedoli e del terreno sul quale esso insiste, oltre ad un riconoscimento in ambito tariffario e la modifica sostanziale del contratto di concessione; tale accordo transattivo ed il contratto di concessione venivano sottoscritti in data 28/11/2012, giusta deliberazione della Giunta della Comunità Montana n. 84 del 22 /11/2012 e deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 16 del 22 / 11/2012;
- con ricorso notificato in data 11/03/2013 ATERSIR chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità delle delibere sopra citate nonché la declaratoria di inefficacia dell'atto di transazione tra la Comunità Montana e la ditta Oppimitti e del contratto per la

cessione e gestione dell'impianto di preselezione di Piani di Tiedoli e dell'atto di compravendita. Si costituivano in giudizio la Comunità Montana e la ditta Oppimitti Costruzioni, nonché la Regione Emilia Romagna;

- con Sentenza n. 160/13 il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma, dopo aver riconosciuto la competenza di ATERSIR in materia di regolazione pubblica della gestione dei rifiuti, accoglieva la domanda di annullamento degli atti posti in essere dalla Comunità Montana e per l'effetto annullava le deliberazioni n. 84/2012 e n. 16/2012 della Comunità delle Valli del Taro e del Ceno;
- in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata sentenza n. 160/13 la Comunità Montana provvedeva ad annullare le proprie delibere e pertanto la transazione ed il contratto sottoscritti in data 28/11/2012 con la ditta Oppimitti e l'atto di compravendita, redatto sulla base di delibere successivamente annullate, risultava viziato per mancanza dei necessari presupposti atti deliberativi a contrarre;
- in data 7/11/13 veniva stipulato con atto notarile tra la Comunità Montana e la ditta Oppimitti Costruzioni s.r.l. il contratto di accertamento della nullità del precedente contratto di alienazione dell'impianto di preselezione in località di Piani di Tiedoli e l'impianto ritornava nella piena proprietà della Comunità Montana;
- tale ultima circostanza poneva l'urgenza di trovare una soluzione che potesse consentire, da un lato, al Gestore Oppimitti di proseguire il contratto di concessione, fino alla sua scadenza, fissata per il 2025, con condizioni contrattuali che consentissero la sostenibilità della gestione, dall'altra di definire le reciproche richieste risarcitorie;

rilevato che:

- la Comunità Montana e la ditta Oppimitti hanno portato avanti una trattativa per arrivare a definire un accordo per una soluzione transattiva della intera vicenda;
- ATERSIR, subentrata nelle funzioni della Comunità Montana in tema di determinazione della tariffa, per le competenze ad essa attribuite dalla normativa statale e dalle leggi regionali, si è fatta carico di ricalcolare la suddetta tariffa, tenendo conto di quanto rappresentato dalla Comunità Montana, nonché degli elementi forniti dalla ditta Oppimitti, la quale, per non interrompere il servizio di preselezione, ha continuato ad operare nell'impianto di Tiedoli in attesa di concludere tale accordo;

ritenuto di:

- procedere a formalizzare un accordo in modifica dell'originario contratto di concessione sottoscritto in data 17/12/2002 tra Comunità Montana e ditta Oppimitti Costruzioni Srl;
- approvare a tal fine l'addendum al contratto di concessione ex art. 96 D.P.R. 554/99 allegato alla presente deliberazione;

richiamate le proprie deliberazioni n. 5/2012 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia e n. 39/2013 di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2014;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

di approvare, per le ragioni esposte in premessa e qui richiamate,

1. l'addendum al contratto di concessione ex art. 96 D.P.R. 554/99 per la costruzione e gestione di un impianto di selezione e compostaggio in Comune di Borgo Val di Taro, al quale ATERSIR aderisce nei limiti delle proprie competenze, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di delegare il Presidente di ATERSIR alla firma dell'addendum al contratto in relazione a quanto sopra specificato in ordine alle competenze dell'Agenzia;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

ADDENDUM AL CONTRATTO DI CONCESSIONE EX ART. 96 D.P.R. 554/99 PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI SELEZIONE E COMPOSTAGGIO IN COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

tra

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno, (P.IVA 81002000347, con sede in Borgo Val di Taro (PR) Piazza 11 Febbraio n. 7, agente in persona del responsabile area P.I. Gianfranco Turchi, nato a Parma il 5/1/1954 domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, in virtù della delibera di Giunta n ... del di seguito denominata anche -"Ente proprietario dell'impianto, ex concedente", da un lato;

e

Oppimitti Costruzioni S.r.l. (P.IVA: 01574930371), con sede in Pessola 17 Varsi (PR), in persona del suo Presidente - legale rappresentante pro-tempore sig. Oppimitti Renato nato a Varsi il 02/05/1944 C.F.: PPM RNT44E02L689S, dall' altro lato, di seguito denominata anche "ditta Oppimitti" concessionaria; e, per adesione, nei limiti delle relative competenze

Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti - Atersir, con sede in Bologna, Via della Fiera n. 8, c.f.: 91342750378, in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore, sig. Virginio Merola, di seguito denominata Atersir;

PREMESSO

1. con deliberazione n. 22 in data 26/01/98 la Comunità Montana affidava alla ditta BEA-BIO Ecologia per l'Agricoltura sas di De Nardo dott. Mario e C. di Bologna l'incarico di predisporre un progetto preliminare di preselezione rifiuti RSU con recupero di parte organica ferro, carta, plastica, progetto che veniva redatto e consegnato.

2. Successivamente, con deliberazioni n. 80 del 21/04/1999 e n. 118 del 20/06/2000, la Comunità Montana si attivava per il conferimento dell' incarico di redigere il progetto esecutivo dell'impianto di preselezione rifiuti (da installare in località I Piani di Tiedoli - Borgo Val di Taro), il capitolato, l'ulteriore documentazione necessaria per la redazione del bando di gara, ivi compresi gli schemi di convenzione-concessione ed il piano economico.

3. Ricevuti il progetto esecutivo e tutta la documentazione necessaria, la Comunità Montana il 15/03/2002 pubblicava il bando di gara per la progettazione, costruzione nel Comune di Borgo Val di Taro, località Piani di Tiedoli e la concessione in gestione per venti anni di un impianto per la selezione di rifiuti solidi urbani come da elaborati progettuali, di qui in avanti denominato anche "l'impianto" o "l'impianto di specie", o "l'impianto in questione" o "impianto per la /di selezione rifiuti", o "l'impianto di selezione e compostaggio", o diciture similari.

4. La gara veniva vinta dalla ditta Oppimitti Costruzioni Srl, la quale, conseguentemente, sottoscriveva in data 17/12/2002 con la Comunità Montana un contratto di Concessione ex art. 86 D.P.R. n. 554 /99 per la progettazione, costruzione e gestione dell'impianto di selezione e compostaggio.

5. Nell'iniziale deliberazione n. 22 del 26/01/1998 della Giunta della Comunità Montana si conferiva l'incarico di redigere un progetto preliminare di un impianto di preselezione di rifiuti RSU per un quantitativo di 40.000,00 tonnellate annue; nel progetto esecutivo si prevedeva poi un impianto tarato per un quantitativo in entrata di 42.000,00 tonnellate annue di rifiuti; nella lettera d 'invito a presentare offerta inviata alle ditte partecipanti alla gara d'appalto, quanto alla descrizione e all'importo dei lavori, la Comunità Montana espressamente richiama i dati recati dalla progettazione di cui sopra, e nel bando di gara, analogamente, veniva indicato un prezzo base di € 0,029 ed un costo annuo di gestione di € 1.242.265,36, quest'ultimo ricavato prendendo a base il suddetto quantitativo di 42.000,00 tonnellate di rifiuti all'anno; anche nel contratto di concessione del 17/12/2002, all'art. 2, nel delineare le caratteristiche dell'impianto si dichiarava che la capacità di trattamento massima era di 58.000 t /anno, come autorizzato dal Piano Provinciale dei rifiuti, e all'art. 5, nel determinare il valore del contratto, si dichiarava e si applicava nella relativa formula un "quantitativo minimo di rifiuti trattati" ammontanti a

42.000 tonnellate annue moltiplicato per la tariffa offerta dalla ditta Oppimitti, e per il numero di anni della concessione. L'art. 4.3 del capitolato prestazionale allegato al bando di gara a formarne parte integrante,

prevedeva testualmente "l'impianto dovrà lavorare almeno i seguenti quantitativi di rifiuti in entrata (42.000 ton), fermo restando che tali quantitativi non costituiscono il minimo garantito di rifiuti in entrata".

Il contratto stipulato in data 17.12.2002 prevedeva all'art. 1 che anche il capitolato prestazionale, pur non venendo materialmente allegato al contratto ne forma parte integrante e sostanziale.

6. In realtà all'impianto in questione non sono mai state conferite le previste 42.000,00 tonnellate annue di rifiuti, ma quantitativi sensibilmente inferiori con una irreversibile e sempre più consistente tendenza al ribasso di anno in anno: 2005 (da maggio) = t. 21.499, 14; 2006 = t. 26.859,92,92; 2007 = t. 25. 221, 26; 2008 = t. 24.591,33; 2009 = t. 22.086,78; 2010 = 17.537,84; 2011 = 16.954,01; al 30/09/2012 = 11.451, 14.

Tale mancanza di conferimenti era in parte significativa dovuta a due motivi: a) alcuni Comuni extra territorio Comunità Montana (Salsomaggiore e Collecchio) inizialmente conferenti nella discarica di Tiedoli, hanno poi deciso di conferire altrove i propri rifiuti; b) aumento della raccolta differenziata.

7. Tale situazione ha provocato perdite nella gestione dell'impianto, di anno in anno sempre più rilevanti in rapporto al sempre più elevato calo dei conferimenti. Per la Comunità Montana, la ditta Oppimitti non ha mai attivato tutte le fasi di lavorazione previste nel progetto esecutivo. (es: stabilizzazione fra- zione organica del rifiuto), ottenendo quindi minori costi dei gestione.

8. La ditta Oppimitti ha richiesto alla Comunità Montana la modifica della tariffa a suo tempo convenuta e l'adozione di interventi che consentissero di fronteggiare la situazione critica che si era venuta determinando. La Comunità Montana ha respinto tali istanze, sostenendo, come già in precedenza indicato, che nel bando di gara (capitolato prestazionale) e nel contratto, pur prevedendo che l'impianto avrebbe dovuto lavorare almeno 42.000 tonnellate di rifiuti annui, si specificava che tali quantitativi non costituivano il minimo garantito di rifiuto in entrata.

9. La ditta Oppimitti, per ovviare a carenze del progetto da essa stessa elaborato (un solo raffinatore finale nella linea CDR con rischio di fermo linea in caso di rottura), installava a proprie spese (€ 500.000,00 circa) un secondo raffinatore, invece di utilizzare il raffinatore mobile che la ditta Oppimitti aveva messo a disposizione in sede di gara.

10. Il conferimento di rifiuti non conformi alla tipologia di rifiuti (rsu ed assimilati) per la quale era stata prevista la lavorazione nell'impianto provocava ripetute rotture delle lame e dei rotori del separatore a dischi previsto in progetto ed installato nella configurazione originaria dell'impianto, richiedendo un ulteriore intervento, da operare in sede di selezione, con l'acquisto e installazione di un vaglio in grado di separare il materiale non conforme con livelli di efficacia ed efficienza adeguati sotto il profilo tecnico e gestionale. La ditta Oppimitti effettuava l'intervento, pur indispensabile per consentire la funzionalità dell'impianto, senza informare preventivamente per iscritto la Comunità Montana, come previsto dall'art. 22 del contratto. La Comunità Montana respingeva la richiesta di rimborso avanzata dal concessionario per la relativa spesa sostenuta ammontante ad € 450.000,00, in quanto, a suo avviso, la sostituzione della macchina era dovuta all'usura.

11. La ditta Oppimitti ha lamentato il mancato pagamento da parte della Comunità Montana di € 136.086,00 a titolo di IVA e di € 21.263,44 per sanzioni; l'IVA in questione era stata esposta nella fattura n. 199/05 da parte della ditta Oppimitti, ma quest'ultima è stata respinta dalla Comunità Montana che ha chiesto lo storno della fattura e la riemissione di una nota di debito senza IVA, sostenendo, in base ad un parere di un consulente, che gli importi di specie erano esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. La ditta Oppimitti ha ottemperato, ma il tutto è divenuto poi oggetto poi di un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate che ha intimato alla ditta Oppimitti il pagamento di € 136.086,00 per IVA e € 21.263,44 per sanzioni. Anche la Comunità Montana è stata sanzionata dalla Agenzia delle Entrate per aver ricevuto le fatture senza l'indicazione dell'IVA.

12. La ditta Oppimitti ha lamentato il mancato pagamento da parte della Comunità Montana di € 29. 124,02 corrispondente al saldo della propria fattura n. 131/08 di complessivi € 87.433,61 riferita ai costi di smaltimento presso un impianto autorizzato della frazione organica accumulatasi, individuato autonomamente dalla ditta Oppimitti, essendo in scadenza l'anno dalla sua produzione. Al riguardo, la Comunità Montana contesta alla ditta Oppimitti la ritardata consegna del referto di analisi del rifiuto organico, necessario per lo smaltimento.

13. La ditta Oppimitti ha lamentato il fatto che la Comunità Montana non abbia parzialmente pagato le fatture n. 337/10 quanto ad € 21.073, 14 e n. 395/10 quanto ad € 6. 170,34 e, quindi, complessivi € 27.243,48; tale mancato pagamento viene giustificato e imputato dalla Comunità Montana a penale per produzione di CDR non conforme, penale contestata dalla ditta Oppimitti la quale afferma di non avere alcuna responsabilità rispetto ad una situazione che non è addebitabile all'impianto e relative lavorazioni, ma al conferimento di rifiuti in entrata non conformi.

14. La ditta Oppimitti ha lamentato il fatto che la Comunità Montana con nota 03/02/2011 abbia sostenuto che alla prima doveva essere applicata una penale di € 42.500,00 per ritardo di giorni 16 nella consegna del programma lavori rispetto alla data prevista dal contratto; in particolare, la ditta Oppimitti afferma che vi è stato un primo invio in data 18/02/2004 che ha consentito alla giunta della Comunità Montana di approvare il progetto esecutivo con delibera n. 29 del 02/03/2004 e un secondo inoltro in data 01/04 /2004. La Comunità Montana sostiene che il programma dei lavori è pervenuto successivamente.

15. La ditta Oppimitti lamenta il fatto che la Comunità Montana, con nota del 03/02/2011, abbia contestato alla prima, riservandosi di quantificare i danni, la mancata produzione di CDR dalla data di apertura dell'impianto al 31/12/2008; per la ditta Oppimitti la mancata produzione di CDR è imputabile alla Comunità Montana che avrebbe omesso di scegliere ed indicare l'impianto autorizzato cui indirizzare il CDR, impianto indicato in data 10/12/2008. La Comunità Montana contesta alla ditta Oppimitti di non aver fornito un campione di CDR per le necessarie analisi preventive e di aver dovuto, conseguentemente, sopportare maggiori costi per la mancata produzione di CDR.

16. La ditta Oppimitti lamenta il fatto che fosse la Comunità Montana e non la stessa ditta Oppimitti ad individuare e scegliere il soggetto autorizzato cui destinare lo smaltimento dei rifiuti che escono dall'impianto di specie, ed in- voca al riguardo gli artt. 6 lett. b) e 10 D.lgs. n. 22 /1997. La Comunità Montana invoca l'art. 16 del contratto in virtù del quale l'onere dello smaltimento era a carico della Comunità Montana, richiamando anche il parere rilasciato in data 11.10.2007 prot. N.255768, dal servizio affari generali e giuridici della direzione ambiente della Regione Emilia-Romagna.

17. La Comunità Montana ha respinto o, comunque, non accolto le doglianze e le richieste della ditta Oppimitti riportate in via di estrema sintesi nei punti che precedono, ritenendole infondate, pur rendendosi conto che la discrepanza esistente, nella determinazione della tariffa, fra bando di gara e capitolato prestazionale e art. 5 del contratto, avrebbe potuto ingenerare nella ditta Oppimitti Costruzioni Srl aspettative circa un risarcimento danni.

18. Con atto del 18/07/2011 la ditta Oppimitti Costruzioni Srl, assistita dagli avv.ti Marcello Ziveri e Alfredo Avanzini del Foro di Parma, promuoveva un procedimento arbitrale nei confronti della Comunità Montana in relazione ai fatti di cui alle premesse che precedono, nominando quale proprio arbitro di parte l'avv. Giovanni Pinardi del Foro di Parma richiedendo, un risarcimento danni di € 1.803.726,00, oltre interessi legali per la mancata rinegoziazione delle condizioni della concessione in considerazione della differenza, dall' inizio del rapporto al 31/12/2010, dei quantitativi di rifiuti conferiti all'impianto rispetto a quelli previsti, nonché a far tempo dal 01/1/2011 alla scadenza della concessione di ulteriori somme che possono allo stato essere quantificate in € 450.800,00 per il 2011, ed in €360.882,00 per il 2012 fino al 30/09/2012 (seguendo anche per il 2011 e il 2012 i criteri di quantificazione - peraltro riduttivi rispetto alle conclusioni dei due consulenti di parte sull'anno 2010 - al riguardo applicati dalla ditta Oppimitti nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale), e, quindi, complessivi € 2.615.408,00; nel suddetto atto introduttivo venivano altresì rassegnate conclusioni provvisorie dirette al pagamento delle fatture non pagate, alla maggior IVA accertata dagli Uffici competenti, alla disapplicazione di penali, e comunque tutte le domande rinvenibili nel suddetto atto introduttivo di procedimento arbitrale.

19. La Comunità Montana, assistita dall'Avv. Livia Bianchi del Foro di Reggio Emilia, nominava il proprio arbitro di parte nella persona dell'avv. Elisa Valeriani del Foro di Reggio Emilia.

20. I due arbitri non provvedevano alla nomina del terzo arbitro, né svolgevano ulteriori attività su espressa istanza avanzata concordemente dalle due parti in quanto tra queste si sono instaurate serie trattative dirette a verificare e a ricercare soluzioni atte a comporre amichevolmente la controversia e a garantire un futuro operativo all'impianto oggetto della controversia.

21. Le parti nominavano due consulenti, il Prof. Sergio Alessandrini per la Comunità Montana e il Dr. Alberto Cacciani per la ditta Oppimitti, incaricati di esaminare la contabilità della ditta Oppimitti sull'esercizio 2010, di

valutare le perdite sull'esercizio 2010, di stendere un piano previsionale di gestione futura individuando una tariffa potenzialmente atta a riportare in equilibrio economico finanziario la gestione nel corso della durata della concessione.

22. Il Prof. Alessandrini, per la Comunità Montana, contestava il modello di Piano Economico Finanziario presentato in sede di gara dalla ditta Oppimitti Costruzioni Srl, in quanto i costi erano tutti presentati a corpo e i ricavi erano tutti allineati a 42.000 t/anno.

23. I due consulenti rilevavano una perdita nella gestione dell'impianto per l'anno 2010 ammontante a circa € 535.000,00 e evidenziavano che la soluzione preferibile sarebbe stata quella di riportare la produzione a livello progettuale, ma poiché non è possibile garantire tale conferimento di rifiuti, determinavano in € 54,28 a tonnellata il costo di lavorazione che la società Oppimitti Costruzioni Srl realmente sosteneva per la gestione dell'impianto. [consulenti, nell'individuare il suddetto costo, si riferiscono esclusivamente alla gestione futura a partire dal 2011, senza considerare il recupero dei danni emergenti e mancato guadagno riferibili all'anno 2010 e alle annualità prece- denti.

24. Nel frattempo, il protrarsi del rapporto ha determinato per la ditta Oppimitti nell'esercizio 2011 perdite analoghe a quelle del 2010 e l'andamento dell'esercizio 2012, dopo i primi nove mesi, risulta in ulteriore grave peggioramento rispetto ai due esercizi precedenti. L'ammontare delle tonnellate di rifiuti conferite all'impianto, già evidenziate in premesse per l'anno 2010 (tonn. 17.537,84), risultano essere tonn. 16.954,01 per l'anno 2011 e tonn. 11.451,14 per i primi nove mesi 2012. La ditta Oppimitti, rispetto alle conclusioni esposte nell'atto introduttivo del procedimento arbitrale (formulate nel luglio 2011), estende la pretesa di risarcimento anche ai mancati ricavi e, comunque, alle perdite patite, riferibili all'esercizio 2011 e ai primi nove mesi 2012, come meglio specificato al precedente punto 18)

25. La Comunità Montana, pur ritenendo che nella determinazione della tariffa possono sussistere argomentazioni a sostegno di una interpretazione contrattuale a beneficio della ditta Oppimitti, sulla quale poter basare una richiesta di risarcimento danni, ritiene di non poter riconoscere una tariffa di tale entità, né di avere risorse per risarcire in denaro, anche parzialmente, i mancati ricavi o le perdite subite dalla ditta Oppimitti, e, ancor meno, di poter far fronte a tale risarcimento alzando ulteriormente la tariffa. Nel contempo, tanto la Comunità Montana quanto la ditta Oppimitti sono consapevoli del fatto che l'impianto è già da reputarsi superato e necessita, per sopravvivere, di notevoli investimenti strutturali che la Comunità Montana non è in grado di sostenere e che le parti non sono in grado di realizzare, se non attraverso una ridefinizione economica ai sensi dell'art. 22 del vigente contratto. La Comunità Montana è anche consapevole che la ditta Oppimitti, a fronte del mantenimento dell'assetto attuale del rapporto e in assenza di una revisione della tariffa e di un ristoro almeno parziale dei danni patiti, sarebbe costretta a risolvere il contratto di concessione in essere con possibili significative conseguenze, sia sul piano risarcitorio sia nella gestione dei rifiuti per tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana, che la individuazione di una tariffa equa in una entità che rappresenta il triplo della tariffa attuale ben lasciano presagire. Entrambe le parti riconoscono che la produzione dell'impianto, ormai praticamente ridotta ad un terzo rispetto alla soglia delle 42.000 tonnellate annue inizialmente presa a base, in ragione dei costi fissi che comunque gravano e del costo iniziale di costruzione, non consente una gestione che vada esente da perdite. Entrambe le parti riconoscono che tale situazione si riverbera negativamente anche sul valore di mercato dell'impianto, il quale già oggi è da ritenere estremamente modesto anche in considerazione delle onerose innovazioni strutturali di cui necessita. Entrambe le parti riconoscono che è necessario trattare rifiuti provenienti anche da Comuni, enti, soggetti che non fanno parte della Comunità Montana o che, pur facendone parte, non usufruiscono del servizio rifiuti dalla stessa gestito. Entrambe le parti riconoscono che, in un contesto in continua evoluzione quale è lo smaltimento dei rifiuti, è necessario gestire il rifiuto in uscita dall'impianto monitorando costantemente le opportunità che sul piano nazionale o, anche all'estero, si possano cogliere al fine di ottimizzare i relativi costi. La Comunità Montana, ente locale, in ragione delle sue attuali finalità istituzionali, non è nelle condizioni di poter svolgere in maniera ottimale le attività tipicamente imprenditoriali sopra evidenziate;

26. Che, al fine di una composizione bonaria della vicenda, le parti davano inizio ad una trattativa all'esito della quale trovavano un accordo transattivo che prevedeva un riconoscimento economico a favore della ditta Oppimitti pari ad € 1.659.000,00 mediante: 1) la cessione dell'impianto per la selezione ed il compostaggio di R.S.U. e R.S.A. realizzato in loc. Piani di Tiedoli nel Comune di Borgo Val di Taro (PR) e del terreno sul quale esso insiste, identificato al NCT del Comune di Borgo Val di Taro: foglio 62, mappale 189, con un valore stimato in € 1.379.800,00 oltre Iva come da perizia dell'Ing. Raffaello Cobianchi, alla Oppimitti Costruzioni, (con reciproci obblighi fino al 31/12/2027 per la Comunità Montana di conferire rifiuti solidi urbani e per la ditta Oppimitti di trattarli e smaltirli) con atto redatto/redigendo in Parma dal notaio Dr. Arturo Dalla

Tana, oltre ad un riconoscimento, nell'ambito della tariffa di un importo pari ad € 10,00; 2) la modifica sostanziale del contratto di concessione;

27. Che l'atto di transazione e il contratto di concessione venivano sottoscritti in data 28/11/2012, giusta deliberazione della Giunta della Comunità Montana n. 84 del 22/11/2012 e deliberazione del Consiglio della Comunità Montana n. 16 del 22/11/2012;

28. Che, in virtù della transazione e del nuovo contratto con il quale la Comunità Montana effettuava i seguenti pagamenti a favore della società Oppimitti: i) € 136.086,00 relativamente all'IVA di cui alla fattura n. 199/05 emessa dalla Oppimitti Costruzioni; ii) € 29.124,02 a saldo della fattura n. 131 del 31/03/2008 emessa dalla Oppimitti Costruzioni; iii) € 27.243,48 a saldo della fattura n. 337 del 30/09/2010 e della fattura n. 395 del 31/10/2010 emesse dalla Oppimitti Costruzioni. Inoltre con atto di compravendita a ministero Notaio Dalla Tana veniva ceduta la proprietà dell'impianto di pre selezione di Tiedoli alla ditta Oppimitti.

29. Che, a seguito della soppressione delle ATO, prevista dal D.L. n. 2 del 25/01/10, e prorogata, con successiva normativa (d.P.C.M. del 25/03/2011), la Regione Emilia Romagna provvedeva, con L.R. n. 23 del 23/12/11, alla riorganizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente, prevedendo un unico ambito territoriale comprendente l'intero territorio regionale e riattribuendo le funzioni già esercitate dalle ATO ad un nuovo organismo denominato Atersir cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.

30. Che Atersir subentrava nei rapporti giuridici e nelle funzioni delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della L.R. n. 10/2008 a far tempo dall'1/01/2012. In particolare spettano, quindi, ora ad ATERSIR tutte le funzioni inerenti all'organizzazione - della gestione del servizio rifiuti, ivi comprese le fasi di trattamento preliminare e avvio allo smaltimento (già comprese nelle funzioni delle sopresse ATO), nonché a seguito delle innovazioni apportate dalla L.R. 23/11 anche della successiva fase di smaltimento. ATERSIR ha anche competenza in materia di approvazione della ricognizione delle infrastrutture, di assunzione delle determinazioni in relazione alle modalità di affidamento dei servizi, di individuazione di linee guida vincolanti per l'approvazione dei piani degli interventi e delle tariffe all'utenza, nonché di controllo sulle modalità di erogazione dei servizi. In forza dei compiti attribuiti dalla legge, Atersir è, quindi, subentrata alla Comunità Montana anche nella competenza ad affidare /concedere la gestione del servizio;

31. Che con ricorso notificato in data 11/03/2013 -ATERSIR- chiedeva l'annullamento e/o la declaratoria di nullità delle delibere sopra citate nonché la declaratoria di inefficacia dell'atto di transazione tra la Comunità Montana e la ditta Oppimitti e del contratto per la cessione e gestione dell'impianto di pre-selezione di Tiedoli e dell'atto di compravendita a ministero del Notaio, dott. Arturo Dalla Tana di Parma•

32. Che si costituivano in giudizio la Comunità Montana e la ditta Oppimitti Costruzioni, nonché la Regione Emilia Romagna;

33. Che il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Parma, con sentenza n. 160/13, pur ritenendo che "l'ente pubblico ben può transigere sulla lite sorta nell'esecuzione di un contratto di appalto o similare da esso stipulato, non può però nel fare ciò incidere su situazioni giuridiche per esso indisponibili, come invece nella specie avvenuto;" dopo aver riconosciuto la competenza di ATERSIR. in luogo della Comunità Montana. in ordine alla materia della regolazione pubblica del complesso ciclo della gestione dei rifiuti e, quindi, anche in relazione a qualsivoglia intervento avente ad oggetto atti di disposizione dell'impianto adibito al trattamento dei rifiuti urbani, quale quelli in esame, e perciò con destinazione pubblica, dichiarava la illegittimità della "operazione negoziale contestata" avendo "la Comunità Montana ceduto alla controinteressata Oppimitti la proprietà di un impianto di trattamento rifiuti, ovvero di un bene che, a norma dell'art. 826 e.e. ultima parte va qualificato come patrimoniale indisponibile ...e che, ai sensi dell'art. 828 e.e. ult. comma i beni patrimoniali indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano" Il TAR poi proseguiva evidenziando come "Nel caso di specie si deve allora ritenere che l'alienazione del bene a privati, con un atto che non contiene vincoli o riserve di sorta ...comporti una sottrazione del bene stesso alla sua destinazione, perché molto semplicemente esso continuerà ad esercitare un pubblico servizio, nelle forme di una collaborazione contrattuale con la p.a. quale quella relativa all'affidamento di preselezione dei rifiuti di cui si è detto, solo fin quando il privato lo riterrà opportuno. Tale operazione, in sé legittima, non poteva però avvenire senza l'assenso, espresso nelle congrue forme, dell'ente che a tale servizio per legge sovrintende, ovvero come si è detto dell'ATERSIR, nella specie non interpellato". Conseguentemente, Il TAR accoglieva- la domanda di annullamento degli atti posti in essere dalla Comunità Montana e per l'effetto annullava la deliberazione 22 novembre 2012 n. 84

della Giunta della Comunità delle Valli del Taro e del Ceno e la deliberazione 22 novembre 2012 n. 16 del Consiglio di detta Comunità, inoltre dichiarava il difetto di giurisdizione in favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria in ordine alle domande di accertamento della inefficacia e di condanna al ripristino in forma specifica concernenti l'atto di transazione stipulato in conseguenza delle deliberazioni predette fra la Comunità Montana e la ditta Oppimitti, il contratto per la cessione e gestione dell'impianto di preselezione di Tiedoli e l'atto di compravendita a ministero del Notaio dott. Arturo Dalla Tana;

34. Che in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Parma la Comunità Montana provvedeva ad annullare le proprie delibere;

35. Che il suddetto annullamento travolgeva, conseguentemente, la transazione ed il contratto sottoscritti in data 28/11/2012;

36. Che conseguentemente l'atto di compravendita a ministero del Notaio dott. Dalla Tana, redatto sulla base di delibere successivamente annullate, risultava essere viziato per mancanza dei necessari presupposti atti deliberativi a contrarre;

37. Che in data 7/11/13 con atto a ministero Notaio dott. Condemi veniva stipulato tra la Comunità Montana e la Soc. Oppimitti Costruzioni s.r.l., il rogito avente ad oggetto il contratto di accertamento della nullità del precedente contratto di alienazione dell'impianto di pre selezione; e pertanto l'impianto di pre selezione di Tiedoli è ora ritornato nella piena proprietà della Comunità Montana;

38. che la retrocessione dell'impianto alla proprietà pubblica determina la riviviscenza delle questioni di squilibrio contrattuale connesse alla originaria non corretta previsione della quantità di rifiuti da conferire annualmente, e lascia irrisolte le richieste risarcitorie avanzate dal gestore Oppimitti nei confronti della Comunità Montana, nonché pone come urgente ed indilazionabile, a fronte della perdurante utilità pubblica dell'impianto, l'esigenza di consentire la prosecuzione del contratto di concessione fino alla sua scadenza, fissata per il 2025, alla luce di condizioni contrattuali che consentano la sostenibilità della gestione;

39. che ATERSIR da un lato, e la Comunità Montana, nella persona degli attuali amministratori, dall'altro, si trovano oggi a dover far fronte ad una complessa e risalente vicenda della quale non sono stati gli originari attori, ma rispetto alla quale è necessario ed urgente trovare una definitiva soluzione che contemperi le esigenze di entrambe le parti;

40. che l'unica alternativa possibile, dopo la sentenza del Tar sopra citata, al fine di risolvere nel complesso la vicenda sopra descritta, per pervenire al raggiungimento del riequilibrio economico della concessione si è dimostrata essere la ridefinizione della tariffa, nonostante ciò si traduca in un incremento della stessa, nonché il consenso a che la società Oppimitti possa utilizzare l'impianto anche per lo smaltimento dei rifiuti "speciali" in regime di "libero mercato";

41. che questa unica alternativa viene attuata nel contesto di una soluzione bonaria della intera vicenda, mediante la quale, senza dover adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria, la Comunità Montana, la Società Oppimitti ed ATERSIR, subentrata nelle funzioni della CM in tema di determinazione della tariffa, hanno portato avanti una trattativa ed hanno raggiunto un accordo per la definizione di tutto quanto sopra precisato;

42. che ATERSIR partecipa al presente accordo unicamente in ragione delle competenze ad essa attribuite dalla normativa statale e dalle leggi regionali citate al punto 30 in tema di determinazione della tariffa e pertanto la predetta Agenzia si è fatta carico di ricalcolare la suddetta tariffa, tenendo conto di quanto rappresentato dalla CM, nonché degli elementi forniti dalla Ditta Oppimitti, come risultante dal prospetto che si allega al presente Addendum quale allegato 1;

43. Che, al fine di non interrompere il servizio di pre-selezione, la ditta Oppimitti ha continuato ad operare nell'impianto di Tiedoli, in attesa che con i soggetti pubblici interessati si addivenisse ad un accordo sulle modalità di gestione del predetto impianto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Le premesse fanno parte integrante del presente addendum;

2. OGGETTO DEL CONTRATTO E ADDENDUM

Il contratto di concessione ex art. 86 D.P.R. 554 /99 per la costruzione e gestione di un impianto di selezione e compostaggio in Comune di Borgo Val di Taro a suo tempo stipulato - in data 17/12/2002 si intende valido e pienamente efficace fra le parti, ad eccezione - degli articoli che con il presente addendum vengono espressamente modificati.

3. PAGAMENTI PREGRESSI EFFETTUATI DALLA COMUNITA' MONTANA

La Comunità Montana, nell'ambito della trattativa stragiudiziale di cui alle premesse, si impegna a rinunciare ad ogni eccezione, azione, contestazione e pretesa al riguardo dei pagamenti già effettuati a favore della Oppimitti Costruzioni di seguito elencati: i) € 136.086,00 relativamente all'IVA di cui alla fattura n. 199/05 emessa dalla Oppimitti Costruzioni; ii) € 29.124,02 a saldo della fattura n. 131 del 31/03/2008 emessa dalla Oppimitti Costruzioni; iii) € 27.243,48 a saldo della fattura n. 337 del 30/09/2010 e della fattura n. 395 del 31/10/2010 emesse dalla Oppimitti Costruzioni.

La ditta Oppimitti rinuncia alla richiesta di rimborso alla Comunità Montana delle sanzioni applicate dall'agenzia delle Entrate ammontanti ad € 21.263,44 relativamente alla fattura n. 199/05 emessa dalla Oppimitti Costruzioni. Le parti danno atto che la soc. Oppimitti Costruzioni ha emesso note di accredito alla Comunità Montana a parziale rettifica delle fatture n. 613 del 31.12.2012 di € 131.688,78 e n. 2 del 31.01.2013 di € 145.726,23 già pagate dalla C.M ed emesse con la tariffa di € 126,50 riportata nell'art 5 del contratto annullato a seguito della richiamata sentenza del TAR. Le note di accredito e il conseguente rimborso alla C.M. è stato computato tenendo conto che alla Soc. Oppimitti deve essere riconosciuto il prezzo della preselezione in base al contratto stipulato nell'anno 2002 oltre ai costi per il trasporto.

Anche per le fatture n. 46 del 28.02.2013 di € 122.115,26, n. 98 del 30.03.2013 di € 138.529,39 e n. 153 del 30.04.2013 di € 165.109,82, non ancora pagate dalla Comunità Montana, la Soc. Oppimitti ha emesso note di accredito con le sopra indicate modalità, senza però che ciò debba dare luogo a nessun rimborso alla C.M.

La Società Oppimitti ha richiesto a Hera Ambiente s.p.a. le note di accredito ed il relativo rimborso per le fatture n. 2017 del 31/12/2012 di € 54.270,72 e n. 296 del 31.01.2013 di € 77.744,66, pagate dalla Oppimitti Costruzioni per il conferimento del materiale in uscita dall'impianto nei mesi di dicembre 2012 e gennaio 2013; le stesse fatture dovranno essere rimesse da Hera Ambiente s.p.a. alla Comunità Montana.

Anche per le fatture n. 676 del 28.02.2013 di € 66.223,12, n. 1132 del 30.03.2013 di € 71.668,45 e n. 1440 del 30.04.2013 di € 87.998,50, relative ai conferimenti nei mesi di febbraio, marzo e aprile e non ancora pagate dalla Oppimitti Costruzioni, Hera Ambiente dovrà emettere nota di accredito e rimetterle sempre alla Comunità Montana.

4. RINUNCIA PENALE SPECIFICA

La Comunità Montana, nell'ambito della trattativa stragiudiziale di cui alla lettera o) delle premesse, si impegna altresì a rinunciare alla penale di € 42.500,00 riferita ad un ritardo di 16 giorni della consegna del programma lavori del 2004;

5. DURATA DELLA CONCESSIONE

Le parti confermano che la concessione avrà durata sino al 2025; sino a quando l'impianto sarà considerato strategico per i rifiuti urbani ai fini del PRGR e del Piano d'Ambito, il concedente si impegna a conferire all'impianto - rifiuti urbani e assimilati. A seguito della liberalizzazione del bacino, l'impianto potrà, altresì, trattare rifiuti speciali con tariffa "a mercato" in favore del concessionario, che stipulerà direttamente i contratti con i soggetti conferitori e smaltirà i predetti rifiuti sostenendone direttamente i relativi costi. Superato il conferimento delle quantità, relative a RSU ed assimilati, come definite nel successivo punto 7, risultanti da apposita rendicontazione annuale che il concessionario si impegna a produrre, l'impianto continuerà a funzionare per la gestione dei soli rifiuti speciali.

La Comunità Montana, ed oggi ATERSIR e la soc. Oppimitti Costruzioni si danno reciprocamente atto che, in base ai dati disponibili ed a specifiche valutazioni tecniche condivise sulle caratteristiche di processo e tecnologiche dell'impianto, i quantitativi in uscita dei RSU preselezionati sono minori nella percentuale del 1,6%, rispetto a quelli rilevati in entrata; queste percentuali vengono assunte per stimare preventivamente le

quote delle frazioni residue da destinare a smaltimento in uscita dall'impianto e quindi per il calcolo della tariffa di smaltimento elaborata da Atersir.

La rendicontazione annuale dei rifiuti urbani e assimilati dovrà essere inviata alla Comunità Montana e, successivamente, alla Unione dei Comuni Taro e Ceno, ai Comuni di essa non facenti parte, e ad Atersir.

Il concessionario ha altresì l'obbligo di inviare mensilmente alla Comunità Montana e successivamente all'Unione Valli Taro e Ceno la rendicontazione dei Rsu, degli assimilati e degli speciali in entrata e in uscita all'impianto di selezione di Tiedoli.

6. CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI E ONERI CONSEGUENTI

L'impianto potrà ricevere, oltre ai rifiuti urbani e assimilati, anche rifiuti speciali, ma dovrà, in ogni caso, dare priorità ai rifiuti urbani, secondo quanto stabilito dal PRGR e dal Piano d'Ambito.

Il concessionario si impegna ad eseguire le lavorazioni secondo le migliori pratiche in relazione all'impiantistica disponibile, al fine di ottenere, in uscita dalla preselezione, flussi di rifiuti da smaltire delle migliori caratteristiche ambientali possibili, ai fini dello smaltimento finale.

7. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, la tariffa è determinata in base al prospetto di calcolo concordato fra le Parti, che si allega come parte integrante al presente addendum (allegato 1).

Pertanto, la tariffa relativa agli RSU ed assimilati oggetto di conferimento all'impianto (parametrata ai dati relativi ai flussi consuntivati fino al 2013 e a quelli pianificati fino al 2025, sulla base degli indirizzi della pianificazione regionale) sarà pari ad € 45, 16 per tonnellata di rifiuto conferito. In sintesi, si illustra di seguito lo schema di calcolo, per il quale si rimanda comunque all'allegato 1.

Si è determinato dapprima il capitale investito comprensivo dell'investimento realizzato, successivamente alla costruzione dell'impianto, da parte della ditta Oppimitti, di cui al punto 10 del "Premesso" del presente addendum, investimento che si intende pertanto riconosciuto in quanto ritenuto indispensabile per la funzionalità dell'impianto ed al netto dei contributi pubblici - per addivenire al calcolo della quota unitaria "investimento" pari a 30, 11 euro /tonnellata come da Allegato 1 all'addendum. Si è quindi definita la quota "lavorazione" aggiornata al 2013 (si confronti ancora il prospetto di cui all'allegato 1 al presente addendum) pari a 15,05 euro/tonnellata. La somma delle due quote "investimento" e "lavorazione" come sopra definite restituisce il valore della nuova "tariffa di selezione" pari a 45,16 euro /tonnellata garantito per ogni tonnellata di rifiuto urbano fino ad un massimo previsto di 98.062 tonnellate di rifiuti urbani in ingresso all'impianto. Tale tariffa è da aggiornare annualmente secondo gli indici Istat.

Detto prezzo di conferimento è garantito per ogni tonnellata di rifiuti urbani ed assimilati, fino ad un massimo di 98.062 tonnellate di rifiuti urbani ed assimilati in ingresso all'impianto, calcolate a partire dalla data di sottoscrizione del presente addendum.

Nel caso che i rifiuti conferiti all'impianto superino, nel periodo di vigenza del presente atto e quindi della concessione, le 98.062 tonnellate, per ogni tonnellata di rifiuti urbani ed assimilati eccedente la suddetta quantità, il concedente riconoscerà solamente la quota di lavorazione, pari ad € 15,05 annualmente aggiornata secondo l'indice ISTAT. Ad eccezione dei quantitativi sopra indicati garantiti da Atersir (Ton 98.062) entro il termine di durata della concessione, nessun quantitativo minimo di RSU e di rifiuti speciali è garantito alla società concessionaria fino alla scadenza del contratto.

Nel caso in cui la quantità di rifiuti urbani ed assimilati conferita all'impianto sia inferiore a 98.062 tonnellate, verrà riconosciuto al concessionario dalla Comunità Montana e dagli enti che le succederanno il differenziale di tonnellate x 30, 11 euro/ton.

Nel momento in cui Atersir determinerà la tariffa di smaltimento dei rifiuti al cancello su ambito (regionale e/o provinciale) questa dovrà ricomprendere sia la tariffa per la preselezione riconosciuta alla società Oppimitti, sia il costo del trasporto, come esemplificativamente indicato nell'allegato 1.

Come previsto al paragrafo Royalty del medesimo allegato 1, qualora nel periodo 2014-2025, l'afflusso di rifiuti (sia urbani che speciali), dovesse annualmente superare le 42.000 tonnellate (previste nel contratto

originario) e sempre che non sia stata raggiunta la quota di 98.062 tonnellate di rifiuti urbani, l'anno successivo si dovrà abbattere la quota investimenti (30, 11 euro /ton) in ragione di una percentuale data dal rapporto fra i maggiori tonnellaggi e le 42.000 tonnellate (se, ad esem pio, i rifiuti complessivi ammontano a 52.500 tonnellate, la percentuale è $(52.500-42.000) / 42.000 = 25\%$, per cui l'anno successivo 30, 11 diventano $30, 11 \times 0,75 = 22,58$; e ciò, solamente per tale anno e ferma restando la quota lavorazione che segue il solo andamento inflattivo) .

8. CORRISPETTIVO UNICO PER IL TRATTAMENTO/TRASPORTO/SMALTIMENTO - OBBLIGHI RECIPROCI

Sono a carico del concessionario lo smaltimento dei materiali finiti, ottenuti dalle operazioni di selezione e trattamento, nonché della frazione secca e frazione organica stabilizzata. ATERSIR, sulla base delle indicazioni del PRGR, stabilirà gli impianti ove dovranno essere smaltiti i rifiuti e determinerà i relativi prezzi di smaltimento.

Il servizio di trasporto dei materiali in uscita dall'impianto è da considerarsi elemento indispensabile per la corretta gestione dell'impianto e pertanto è da ritenere parte integrante della gestione stessa.

Tale servizio sarà svolto dal Concessionario transitoriamente, secondo quanto previsto dall'apposito contratto tra la C.M. e la soc. Oppimitti Costruzioni, previa autorizzazione di Atersir, fino a quando verrà affidato il servizio di raccolta; per questo segmento di servizio Atersir si impegna a prevedere la possibilità del subappalto, nel rispetto delle norme vigenti.

A partire dalla data della stipula del presente addendum la Comunità Montana corrisponderà direttamente alla ditta Oppimitti Costruzioni l'intero corrispettivo per il trattamento, smaltimento, comprensivo della quota che il concessionario dovrà corrispondere - a tariffe previste dai contratti vigenti stipulati dalla CM, fino alla loro scadenza, e, successivamente, secondo le tariffe stabilite da Atersir ed in base agli impianti di smaltimento da essa identificati, in accordo al Piano regionale di gestione dei rifiuti - ai gestori degli impianti di smaltimento delle frazioni residue da destinare a smaltimento, nonché il corrispettivo per il trasporto alle tariffe previste nel presente art. 8.

In particolare, alla tariffa come sopra definita (art. 7), deve essere aggiunta, a decorrere dalla data di stipula del presente contratto:

1) Quota trasporto verso gli impianti finali (prevista transitoriamente fino al nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti), pari a 15,20 euro/tonnellata, per ogni tonnellata in ingresso (dato da 17 euro / tonnellata x 66,75% di frazione secca + 13 euro /tonnellata x 29,61% di sottovaglio = 15,20 euro /tonnellata).

2) Quota smaltimento (passante per Oppimitti), fino alla definizione dei flussi e delle tariffe al cancello agli impianti finali, pari a 76, 19 euro /tonnellata per ogni tonnellata in ingresso (derivante dagli attuali contratti di smaltimento, $76 \text{ euro /tonnellata} \times 66,75\% + 86 \text{ euro /tonnellata} \times 29,61\% = 76, 19 \text{ euro /tonnellata}$). A far tempo dalla definizione di flussi e tariffe al cancello da parte di Atersir, si procederà all'aggiornamento della quota smaltimento in corrispondenza delle tariffe al cancello che Oppimitti pagherà agli smaltitori finali.

A partire dalla data di sottoscrizione del presente addendum la tariffa di conferimento all'impianto sarà pari a:

$\text{€ } 30,11 + \text{€ } 15,05 + \text{€ } 15,20 + 76,19 = \text{€ } 136,55 \text{ peytonnellata.}$

Resta inteso che tale tariffa è stata calcolata al momento della sottoscrizione del presente addendum con riferimento a determinati siti ove i rifiuti lavorati vengono trasportati; nel caso in cui tali siti dovessero cambiare e dovesse pertanto variare la distanza dall'impianto le suddette tariffe dovranno essere modificate di conseguenza.

Successivamente all'estinzione della Comunità Montana la fatturazione della tariffa unica avverrà nel seguente modo: a) per i comuni facenti parte dell'Unione la fatturazione unica con dettaglio di ogni comune sarà effettuata all'Unione, alla quale rispettivi comuni rimborseranno mensilmente le somme da pagare alla società concessionaria.

Ai comuni non facenti parte della predetta Unione la soc. concessionaria fatturerà direttamente i servizi prestati e da essi riceverà i correlati pagamenti.

9. INNOVAZIONI E MIGLIORIE

I costi per eventuali innovazioni o migliorie da apportare all'impianto, proposte dalla società concessionaria, che dovranno però essere preventivamente valutate dal concedente, saranno a carico della predetta società.

Gli eventuali macchinari o attrezzature inseriti nell'impianto quali migliorie e pagati dalla Oppimitti Costruzioni alla fine della concessione rimarranno di proprietà della stessa.

Nel caso in cui i suddetti macchinari e attrezzature siano, da Atersir e della Comunità montana, ritenuti necessari per il funzionamento dell'impianto, la ditta Oppimitti si obbliga a lasciarli installati e, per contro, la Comunità Montana, e gli enti che le succederanno, si obbligano a corrispondere un contributo alla ditta Oppimitti pari al valore dei macchinari e delle attrezzature installate, tenuto conto del deprezzamento dovuto all'utilizzo ed alla vetustà degli stessi.

10. GARANZIE

La garanzia a copertura della ricezione dei rifiuti, avente come beneficiario la Comunità Montana, da rilasciare contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sarà pari ad € 300.000,00 (trecentomila) ed avrà durata quinquennale. Potrà essere rilasciata mediante fidejussioni di durata quinquennale rinnovabili di cinque anni in cinque anni, ovvero, qualora la società Oppimitti Srl non riuscisse ad ottenere fidejussioni quinquennali in sede di pattuizione iniziale o in sede di rinnovo, è ammesso il rilascio di fideiussione annuale per il medesimo importo di € 300.000,00 (trecentomila) rinnovabile di anno in anno.

In ogni caso, qualora la società Oppimitti Srl non dovesse ottemperare all'obbligo di rinnovo della fideiussione entro tre mesi dalla scadenza della stessa, sarà tenuta al pagamento in favore della Comunità Montana, o degli enti che le succederanno, di una penale di € 100.000,00 (centomila).

11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010 la società Oppimitti Costruzioni Srl con la sottoscrizione del presente Contratto assume, per sé e per i propri eventuali subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla medesima legge ed in particolare, egli è obbligato a pena di nullità assoluta a:

I. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;

II. eseguire i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche tramite conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi medesimi;

III. documentare la spesa per i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, resta in ogni caso, anche per spese giornaliere di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1 il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa

IV. riportare in ogni bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG) della presente concessione;

V. comunicare alla Comunità Montana ed agli enti che le succederanno gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

VI. Inserire nei contratti sottoscritti con subappaltatori e conseguentemente depositare presso Atersir per le necessarie verifiche a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

VII. Procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e contestualmente informare Atersir e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente nel caso in cui abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte (concessionario, o subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

2. Ex art 1456 cod. civ. Comunità Montana e Oppimitti Costruzioni Srl e Atersir convengono espressamente che il contratto si intenderà risolto di diritto senza che Oppimitti Costruzioni srl abbia nulla a pretendere in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie di cui alla L. 136/2010 siano state eseguite in violazione delle disposizioni previste al precedente comma 1 numeri I e VI e precisamente nei casi in cui:

a. Oppimitti Costruzioni srl e/o i suoi subappaltatori non abbiano utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche

b. Oppimitti Costruzioni Srl nei contratti sottoscritti con subappaltatori non abbia inserito e /o conseguentemente depositato presso Atersir per le necessarie verifiche apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010

11. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte in via amm.va o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06, saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria, ed in particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Parma; per le controversie spettanti alla giurisdizione amministrativa sarà competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per l'Emilia Romagna sede di Parma.

12. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti dichiarano che con la stipulazione dei patti di cui al presente addendum a cui daranno esecuzione sono risolte e definite tutte le controversie e reciproche contestazioni riferibili all'impianto per la selezione rifiuti di cui al presente atto, alla sua costruzione, al suo funzionamento, alla sua gestione passata e futura, al conferimento dei rifiuti, alla produzione, alla qualità del rifiuto prodotto, e ad ogni altro aspetto a detto impianto ricollegabile, nulla escluso.

13. SPESE LEGALI

Ognuna delle parti sosterrà le spese per la propria assistenza legale, per i propri consulenti. I legali delle parti rinunciano alla solidarietà di cui alla legge professionale e sottoscrivono a tali fini il presente addendum, ovvero rilasciano separata dichiarazione al riguardo.

Parma,

Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno

(...)

Oppimitti Costruzioni Srl

(il Presidente Renato Oppimitti)

Atersir, per quanto di competenza

(Il Presidente Sig. Virginio Merola)

Approvato e sottoscritto

Il VicePresidente
f.to Pier Paolo Borsari

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

28 apr. 14

Il Direttore
f.to Ing. Vito Belladonna